



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA RISORSE UMANE
SETTORE CONTRATTI, INCARICHI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Ai Dirigenti
Ai Direttori di Dipartimento
Ai Responsabili Amministrativi

Oggetto: contratti di collaborazione coordinata e continuativa - divieto.

Al termine di un lungo regime di proroga conclusosi lo scorso 30 giugno, è divenuto definitivamente operativo il divieto sancito con l'introduzione da parte del D. Lgs.n. 75/2017 del comma 5 bis all'art. 7 del D. Lgs. n. 165/2001 che dispone che: "È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale...".

E' necessario precisare che i contratti che non potranno più essere stipulati sono quelli che, pur non instaurando un rapporto di subordinazione tra datore di lavoro e lavoratore, risultano caratterizzati dalla cosiddetta **eteroorganizzazione** che si manifesta nell'individuazione unilaterale da parte del committente del luogo, degli orari e delle modalità di svolgimento della prestazione, con speculare rilevante riduzione della sfera di autonomia del prestatore, e dal carattere di continuità, consistente nella reiterazione in misura apprezzabile nel tempo della prestazione oggetto del contratto.

A seguito della definitiva entrata in vigore del divieto, risulta ancora legittima la stipula di contratti riguardanti le prestazioni occasionali e quelle professionali.

A tal proposito, pur essendo detti istituti già stati ampiamente utilizzati in passato, si coglie l'occasione per rammentare quanto segue.

La prestazione di lavoro autonomo occasionale è caratterizzata dall'assenza di abitualità, professionalità, continuità e coordinazione. In massima parte, pertanto, a qualificare come occasionale la prestazione intervengono requisiti soggettivi del prestatore, quali appunto l'assenza di abitualità e professionalità, piuttosto che oggettivi riguardanti il committente. La disciplina riguardante le prestazioni occasionali, scaturente dall'art. 2222 del Codice Civile, è stata introdotta dalla Legge 30/2003, poi sfociata nel D. Lgs. 276/2003 "Legge Biagi", quindi nel D.L. 201/2011 "Legge Fornero". Detta disciplina aveva individuato due elementi caratterizzanti la fattispecie: durata non superiore ai 30 giorni e compenso non superiore a €. 5000,00. Va, comunque, evidenziato che l'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 276 del 10/9/2003 specifica che lo stesso "...non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni...", ragion per cui i suddetti parametri oggi possono essere presi in considerazione alla stregua di meri indicatori non vincolanti per qualificare come occasionale la prestazione.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA RISORSE UMANE
SETTORE CONTRATTI, INCARICHI E COLLABORAZIONI ESTERNE

A tale scopo restano validi i requisiti della mancanza di continuità e abitudine della prestazione e dell'assenza di coordinamento da parte del committente.

Il contratto di prestazione d'opera professionale intellettuale (art. 2229 del Codice Civile), come per la prestazione di lavoro autonomo occasionale, presuppone che nella prestazione d'opera l'apporto di lavoro provenga esclusivamente dal fornitore, persona fisica.

Si tratta di una prestazione che si manifesta esclusivamente sul piano intellettuale. Questo non significa che il prestatore d'opera intellettuale non svolga anche attività di carattere materiale, manuale, a favore del proprio committente, ma dette attività risultano in una posizione marginale.

In linea di massima, riguarda le prestazioni fornite dai professionisti iscritti in appositi albi o elenchi, tenuti da specifici ordini professionali riconosciuti dalla legge; comunque, possono rientrare in tale tipologia di contratto anche prestazioni fornite da professionisti per cui non è previsto un apposito albo, fermo restando che l'attività oggetto della prestazione deve caratterizzarsi per l'alto livello di specializzazione richiesto.

Sia nel contratto di prestazione d'opera professionale intellettuale, come per la prestazione di lavoro autonomo occasionale, luogo, tempi e modalità di svolgimento della prestazione devono essere concordati dal committente e dal prestatore su base paritaria, ovvero essere autonomamente determinati dal prestatore: in nessun caso potranno essere unilateralmente individuati dal committente in quanto detta circostanza qualificerebbe l'attività come coordinata e si ricadrebbe nella fattispecie delle co.co.co., oggi vietate.

Distinti saluti

Il Direttore Generale

Dott. Antonio Romeo

Il Responsabile del Settore
Dott. Onofrio Alessi

Il Dirigente
Dott. Sergio Casella